

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

**Art. 4**

*(Elettorato passivo)*

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018